

# **TI\_GERICHTE 60.2017.215 vom 10. Januar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.215](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.215)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.215 du 10 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.215 del 10 gennaio 2018

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro la decisione mediante la quale il procuratore pubblico ha respinto la sua istanza di svincolo della cauzione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 13/14.09.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di svincolo della cauzione nell'ambito dell'incarto MP \_\_\_\_\_, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico) e tempestivo (con riferimento all'art. 396 cpv. 1 CPP). RE 1, imputato nel procedimento di cui sopra, destinatario (per il tramite del suo legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

Per quanto concerne la cauzione, secondo l'art. 238 CPP “ Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà ” (cpv. 1). “ L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale ” (cpv. 2). “ La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un'assicurazione in Svizzera ” (cpv. 3). Trattasi quindi di una misura sostitutiva alla

carcerazione in presenza di un pericolo di fuga (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 238 CPP n. 1), volta ad assicurare la presenza dell'imputato a tutti gli atti processuali ai quali viene citato ed a garantire che lo stesso si renda disponibile per l'esecuzione dell'eventuale pena inflittagli (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 238 CPP n. 1)]. La determinazione dell'importo della cauzione dipende da due criteri: la gravità del reato e la situazione personale dell'imputato, rispettivamente l'importanza del pericolo di fuga stabilito in considerazione anche ad altri elementi inerenti la situazione personale. Nel caso in cui la cauzione venga prestata da altre persone oltre all'imputato, dovrà essere presa in considerazione anche della loro situazione economica e delle loro relazioni personali con l'imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 238 cpv. 2 CPP n. 4 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 2.2**

L'art. 239 cpv. 1 CPP menziona i casi in cui essa può essere svincolata, e meglio quando i motivi di carcerazione ex art. 221 CPP sono venuti meno (gravi indizi di reato o pericolo di fuga; lit. a), quando il procedimento penale si è concluso con abbandono o con assoluzione passati in giudicato (lit. b), oppure quando l'imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà (lit. c). In questi casi, infatti, non c'è più alcun motivo di assicurare la presenza dell'imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 239 cpv. 1 CPP n. 1). Sullo svincolo della cauzione decide l'autorità davanti alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima (art. 239 cpv. 3 CPP), ovvero – secondo lo stadio del procedimento – il procuratore pubblico (come nel caso concreto) o il giudice (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 239 CPP n. 14; ZK StPO – M. HUG, art. 239 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 239 CPP n. 8).

### **E. 3**

. Va in particolare ricordato che, per quanto riguarda l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla scrivente Corte esprimersi in termini definitivi, trattandosi di una questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Aggiungasi in particolare che l'esistenza dei gravi indizi non è peraltro nemmeno contestata nel gravame. Ci si potrebbe chiedere se un lasso di tempo di sette anni senza che l'imputato, in libertà provvisoria, sia stato interrogato, non sia idoneo a relativizzare l'esistenza dei gravi indizi di reato; presupposto della misura coercitiva quale la misura sostitutiva della carcerazione preventiva. Nel presente caso l'interrogativo può rimanere aperto in quanto l'attenzione del reclamante è posta essenzialmente sul tema del pericolo di fuga.

### **E. 4**

. Di principio il pericolo di fuga dev'essere analizzato in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l'estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70). Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità. In altri termini, lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena (inc. CRP 60.2007.327, consid. 6). La gravità dell'infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione dell'importanza della pena che incombe sull'accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62;

decisione TF 1B\_92/2007 – 1B\_94/2007 del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).

## **E. 5**

Nel caso concreto si osserva come dalla scarcerazione dell'imputato e dal conseguente versamento della cauzione di EUR 350'000.00 siano passati ormai sette anni e nel frattempo, oltretutto, l'ammontare della cauzione è già stata ridotta a "soli" EUR 100'000.00 (decisione del magistrato inquirente di data 19.02.2013). L'imputato risiede, oggi come al momento della scarcerazione, in \_\_\_\_\_ e, non essendo mai stato citato o interpellato, non ha potuto dimostrare la sua intenzione a collaborare all'inchiesta senza venir meno agli ordini impartitigli, e la sua non volontà a sottrarsi alle indagini in corso. Il trascorrere del tempo in un'inchiesta ha degli effetti, con riferimento al principio della celerità, sulla possibile condanna e sull'eventuale pena (nel senso di ridurla). Questo effetto si riflette anche sul pericolo di fuga, che diminuisce con il trascorrere del tempo.

Aggiungasi che il procuratore pubblico, nella decisione e nelle osservazioni, non ha nemmeno indicato/sostanziato motivi che potrebbero far ritenere che il reclamante voglia sottrarsi al procedimento penale in corso. Anzi, proprio il reclamante, con il fatto di rendersi ancora reperibile, ha dimostrato che in questi anni non si è concretizzato il pericolo di fuga inizialmente alla base dell'adozione della misura sostitutiva del suo arresto. Con riferimento al principio della proporzionalità, di rango costituzionale, nel presente caso, per effetto del trascorrere del tempo, si giustifica di ridurre ulteriormente la cauzione a EUR 35'000.00, ovvero a 1/10 dell'importo iniziale. Questo residuo ridotto importo è mantenuto per garantire la presenza agli atti finali (si spera prossimi) e all'eventuale dibattimento.

## **E. 6.1**

Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico deve essere annullata.

## **E. 6.2**

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà al reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 238 s., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è parzialmente accolto. § La decisione 08.09.2017 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini (inc. MP \_\_\_\_\_) è parzialmente annullata. §§ Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'importo della cauzione sarà ridotto a EUR 35'000.00. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a RE 1, (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali II  
presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.